Comune di BARGE

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza pubblica di prima convocazione.

DELIBERAZIONE N° 30

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IN PORZIONI DI TERRITORIO NON METANIZZATE - AGGIORNAMENTO AREE INDIVIDUATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28.04.2010.

L'anno DUEMILAQUINDICI addi' TRENTA del mese di SETTEMBRE con inizio seduta alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti – assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Nominativi			Presente	Assente
1.	COLOMBATTO LUCA	Sindaco	X	
2.	BECCARIA IVO	Vice Sindaco	X	
3.	AIRAUDO VALERIO	Consigliere	X	
4.	COERO BORGA CRISTINA	Consigliere	X	
5.	PICOTTO MANUELA	Consigliere	X	
6.	VIGNETTA ELIO	Consigliere	X	
7.	COMBA SILVIO	Consigliere	X	
8.	PICCO MARIO	Consigliere	X	
9.	SARNO ANTONIO	Consigliere		X
10.	BELTRAMO NADIA	Consigliere		X
11.	BERTOLA ANDREA	Consigliere		X
Totale			8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. SALVATICO DOTT. FABRIZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COLOMBATTO ARCH. LUCA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

D.C.C. N. 30 DEL 30.09.2015

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO IN PORZIONI DI TERRITORIO NON METANIZZATE - AGGIORNAMENTO AREE INDIVIDUATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28.04.2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 448/1998, come modificato dall'articolo12, comma 4, punto 4) della legge 488/1999, prevede agevolazioni fiscali sull'acquisto del gasolio e del GPL, quali combustibili per il riscaldamento, applicabili anche ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate appartenenti ai comuni metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 412 del 26 agosto 1993;
- l'articolo 4, comma 2 del D.L. 30.09.2000 n. 268, convertito con modificazioni dalla L. 354 del 23.11.2000 e successivamente modificato dall'articolo 27, comma 3 della Legge n. 388 del 23.10.2000 (finanziaria 2001) precisa che "*per frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";*
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.09.2004 avente ad oggetto " Legge 488/99, art. 12, comma 4, benefici su costo combustibili da riscaldamento in favore di parti del territorio non metanizzate. Individuazione. Determinazioni" si individuavano le seguenti frazioni non metanizzate del territorio comunale: Gabiola, Ripoira, Collaterala, Assarti, Crocera, Torriana, Galleane, Carutti, Montebracco e Capoloira, evidenziandole cartograficamente in apposita planimetria (allegato A alla deliberazione);
- con la medesima deliberazione si rendeva atto che, nella perimetrazione delle zone metanizzate, come risultante da apposita cartografia (allegato B alla deliberazione), erano state escluse le case ubicate al margine della perimetrazione del centro abitato, distanti oltre 100 metri circa dalla rete principale del gas, le quali pertanto avevano diritto al beneficio fiscale, come risultante dalla nota della Prefettura del 22.07.2002 prot .n. 11696;
- con nota del 30.09.2004 prot. n. 15561 si trasmetteva la citata deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Attività Produttive;
- la legge n. 244 del 24.12.2007 – finanziaria 2008, da una prima lettura, pareva non prorogasse le agevolazioni sull'acquisto di combustibile da riscaldamento nelle porzioni di frazioni non metanizzate, o parzialmente metanizzate, di Comuni metanizzati ricadenti, come il Comune di Barge, nella zona climatica "E";
- con nota del 07.02.2008 prot. n. 279/V l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che il beneficio dell'agevolazione (ai sensi dell'art. 8, comma10, lettera c) della legge 23.12.1998 n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n. 488) rimane applicabile alle frazioni non metanizzate, individuate dai Comuni con

apposita delibera consiliare, ricadenti nella zona climatica "E", dove per frazioni di Comuni si intendono (ai sensi di quanto precisato dall'articolo 4, comma 2 del decreto legge 20 settembre 2000, n. 286, convertito dalla legge 23 novembre 2000 n. 354) le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 26.03.2008 avente ad oggetto: "Agevolazioni per l'acquisto di combustibile da riscaldamento in porzioni di territorio non metanizzate – Comuni in fascia climatica E – Aggiornamento planimetria (articolo 1, comma 240 legge n. 244 del 24 dicembre 2007 – finanziaria 2008)" è stato riconosciuto il beneficio a tutte le frazioni e case sparse non metanizzate del Comune di Barge al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e nello specifico:
  a) sono state individuate con apposita planimetria le seguenti frazioni non metanizzate del territorio comunale: Gabiola, Ripoira, Collaterala, Assarti, Crocera, Torriana, Galleane, Carutti, Montebracco e Capoloira;
  b) b) sono state individuate con apposita planimetria le aree nel Comune di Barge che risultano metanizzate e pertanto non rientranti nelle agevolazioni sull'acquisto di combustibili da riscaldamento.
- la Legge 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010), non ha reiterato per l'anno 2010 il beneficio previsto dall'articolo 12, comma 4, punto 4) della Legge 23.12.1999, n. 488, e quindi "[…] alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita Delibera del Consiglio Comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";
- tale disposizione è stata confermata dall'Agenzia delle Dogane, la quale con note prot. n. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15.01.2010 ha chiarito che il beneficio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448/1998 modificato dall'articolo 12, comma 4, punto 4) della legge 488/1999 è attualmente applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona, intese secondo l'articolo 4 del D.L. n. 268/2000 (convertito in Legge n. 354/2000) come "… porzioni edificate … ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28.04.2010 avente ad oggetto: "Agevolazioni per l'acquisto di combustibile da riscaldamento in porzioni di territorio non metanizzate. Conferma individuazione aree a seguito dell'entrata in vigore della legge 23.12.2009 n. 191 - Legge Finanziaria 2010" è stato confermato quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 26.03.2008, prendendo atto del contenuto delle note prot .n. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15.01.2010 dell'Agenzia delle Dogane e prendendo altresì atto che nel Comune di Barge non è prevista alcuna porzione non metanizzata ricadente nel centro abitato dove ha sede la casa comunale;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Governo del Territorio n. 91 del 22.09.2015 avente ad oggetto "Agevolazioni per l'acquisto di combustibile di riscaldamento in porzioni di territorio non metanizzate – Aggiornamento aree individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2010" dalla quale si evince che:

a) sono intervenute modificazioni sulle estensioni delle reti del gas rispetto all'ultima individuazione effettuata con la citata deliberazione n. 4 del 26.03.2008 e poi confermata con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28.04.2010;
b) le estensioni di rete riguardano la via Gabiola, tratto da ponte Scaravaj a incrocio via Gorgie Superiori (m. 1090 circa), e un tratto della via Gorgie Superiori per m. 150 circa da via Gabiola
c) non è prevista alcuna porzione non metanizzata ricadente nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, la quale in base alle vigenti disposizioni legislative non ha diritto alla riduzione del costo del GPL o gasolio;

Atteso che con la suddetta relazione si trasmettono ai fini dell'aggiornamento delle aree individuate con deliberazione consiliare n. 23 del 28.04.2010 le seguenti tavole grafiche:

- tavola grafica "A) Basi Territoriali frazioni non metanizzate" – scala 1:25.000"; sub allegato A);
- tavola grafica "B) Zone metanizzate - tavola di dettaglio " - scala 1:5000, sub allegato B),

Reso atto che sul presente atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Governo del Territorio;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato

- PRESENTI: N. **8**
- VOTANTI: N. **8**
- ASTENUTI: N. /
- FAVOREVOLI: N. **8**
- CONTRARI: N. /

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 448/1998, come modificato dall'articolo 12, comma 4, punto 4) della legge 488/1999, l'individuazione delle frazioni non metanizzate così come risultanti nelle seguenti tavole grafiche, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
   - tavola grafica "A) Basi Territoriali frazioni non metanizzate" – scala 1:25.000"; sub allegato A), che individua nello specifico le aree che rientrano nelle agevolazioni sull'acquisto di combustibili da riscaldamento;
   - tavola grafica "B) Zone metanizzate - tavola di dettaglio " - scala 1:5000, sub allegato B), che individua nello specifico le aree che non rientrano nelle agevolazioni sull'acquisto di combustibili da riscaldamento;
3. di rendere atto che, nel caso del Comune di Barge, non è prevista alcuna porzione non metanizzata ricadente nel centro abitato dove ha sede la casa comunale, la quale

in base alle vigenti disposizioni legislative non ha diritto alla riduzione del costo del GPL o gasolio;

4. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato come disposto dall'articolo 12, comma 4 punto 4 della legge 488 del 23.12.1999;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO urgente dare esecuzione alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione resa in forma palese (presenti n. 8) che dà il seguente risultato:

- n. 8 favorevoli
- n. / contrari
- n. / astenuti

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
COLOMBATTO Arch. LUCA	**SALVATICO Dott. FABRIZIO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 14936.

☐ Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 22 ottobre 2015.

(N. di registro delle pubblicazioni 445).

Barge, lì 22 ottobre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ in data _____ per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

☐ in data _____ per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, (ex art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Barge, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE